

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

La legge regionale n. 9 del 2008, nelle more dell'approvazione della legge regionale attuativa della II parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come corretto dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), si prefigge lo scopo di dettare alcune norme volte a dare attuazione alla I parte del suddetto decreto che, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva 01/42/CE, detta la disciplina per la valutazione ambientale strategica (VAS) estendendola ai piani e programmi.

In virtù della rilevanza del procedimento di VAS, che consente alle pubbliche amministrazioni di verificare la sostenibilità ambientale dei propri piani e programmi, la legge in esame provvede ad individuare l'Autorità competente ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale di detti piani e programmi. L'art. 1 della legge n. 9 del 2008, infatti, prevede che per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente sia la Regione, mentre per quelli approvati dai Comuni e dalle Comunità montane sia la Provincia.

L'art. 2 specifica che, relativamente ai procedimenti in corso, ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, del d.lgs. n. 4 del 2008 e della legge in esame, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, compresi quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni dei decreti richiamati. In particolare, la legge regionale urbanistica, L.R. n. 20 del 2000, ha introdotto una forma di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) che, in attesa dell'approvazione della legge regionale attuativa della II parte del d.lgs. n. 152 del 2006, continuerà ad applicarsi purchè integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006 e non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000. In ogni caso, viene precisato che le varianti specifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica e gli strumenti urbanistici attuativi in corso di formazione ed approvazione all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, sono comunque sottoposti a valutazione di assoggettabilità, rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

L'art. 3 prevede il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino operanti sul territorio regionale, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Infine, l'art. 4 della legge regionale n. 9 del 2008 dispone che, con deliberazione di Giunta e nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità di bacino, si definiscano le componenti del deflusso minimo vitale che costituiscono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (PTA).